

UFFICIO STUDI CODAU

"Documento redatto con il contributo dei componenti dell'Ufficio Studi e VALIDATO dal Comitato Scientifico del Codau".

Regolamento per gli incentivi per funzioni tecniche

di cui all'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016, come modificato dall'art. 76 del D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 e dall'art. 1 comma 526, legge n. 205 del 2017

Istruzioni tecniche, linee guida e testo

La bozza iniziale del Testo è stata sottoposta all'Ufficio Studi
dal **Gruppo strutture tecniche di Ateneo in rete**

INQUADRAMENTO NORMATIVO

L'art. 113 del decreto legislativo n. 50 del 2016 (Codice dei contratti pubblici), rubricato "incentivi per funzioni tecniche", riproducendo analoghe disposizioni previgenti, consente, **previa adozione di un regolamento interno e la stipula di un accordo di contrattazione decentrata**, di erogare emolumenti economici accessori a favore del personale interno alle Pubbliche Amministrazioni per attività, tecniche e amministrative, nelle procedure di programmazione, aggiudicazione, esecuzione e collaudo (o verifica di conformità) degli appalti di lavori, servizi o forniture.

L'art. 113 del D.lgs. 50/2016 costituisce attuazione del criterio direttivo di delega (art. 1, lett. rr della legge n. 11/2016) per il quale il compenso incentivante da poter riconoscere a particolari categorie di dipendenti pubblici doveva riguardare determinate e specifiche attività di natura "tecnica", non più legate alla fase propedeutica alla realizzazione di opere pubbliche, quali ad esempio la progettazione, quanto piuttosto a quelle relative alla programmazione della spesa per investimenti, alla predisposizione e controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici, di direzione dei lavori e ai collaudi, con particolare riferimento al profilo dei tempi e dei costi, escludendo così l'applicazione degli incentivi alla progettazione.

La normativa prevede in sintesi quanto segue:

1. Le Pubbliche amministrazioni, a valere sugli stanziamenti di cui al comma 1 dell'art. 113 del Codice (D.lgs. 50/2016), destinano ad un apposito fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2% modulate sull'importo posto a base di gara dei lavori/servizi/forniture.
2. Una percentuale pari al 80% delle risorse finanziarie del fondo di cui sopra, comprensiva di tutti gli oneri previdenziali e assistenziali previsti dalla legge a carico dell'Amministrazione, è ripartita per ogni singolo lavoro/fornitura/servizio, con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale ed assunti nei regolamenti delle Pubbliche Amministrazioni, tra le figure professionali individuate dalla legge.
3. Le quote d'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte da personale interno (in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'Amministrazione) oppure non distribuite al personale interno, a seguito di valutazioni non positive da parte del Dirigente sulla base di criteri individuati nei regolamenti, incrementano la quota del fondo.
4. Il riparto delle risorse del fondo avviene, secondo criteri definiti dai regolamenti ed approvati dalla contrattazione decentrata tenendo conto delle responsabilità connesse alle specifiche

prestazioni da svolgere, con particolare riferimento a quelle effettivamente assunte e non rientranti nella qualifica funzionale ricoperta, della complessità delle opere, e dell'effettivo rispetto, in fase di realizzazione dell'opera, dei tempi e dei costi prestabiliti.

5. E' prevista, secondo modalità e criteri definiti dai regolamenti, la riduzione delle risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro a fronte di incrementi dei tempi e dei costi dovuti a fattispecie non conformi alla previsti dal quadro economico del progetto esecutivo depurato del ribasso d'asta offerto: sono computati nel termine di esecuzione dei lavori i tempi conseguenti a sospensioni nel rispetto della normativa vigente.

6. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50% del trattamento economico complessivo lordo annuo.

7. Il restante 20% delle risorse finanziarie del fondo di cui sopra, ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, è destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo ed il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli.

In tal caso, alla luce della vigente contabilità economico-patrimoniale, si evidenzia che, qualora trattasi di progetti di investimento, l'Ateneo dovrà reperire la copertura economica con riferimento alle voci che non possono essere contabilizzate nel budget degli investimenti.

La norma si divide, quindi, sostanzialmente in due parti:

- il comma 1 dell'art. 113 del D.lgs. 50/2016 stabilisce quali sono le specifiche voci di costo che gravano sul piano economico dell'intervento o sul bilancio della stazione appaltante;
- i commi successivi stabiliscono principi e criteri per la modulazione e corresponsione dell'incentivo, che dovranno essere declinati in appositi regolamenti degli enti che costituiranno la base sulla quale la contrattazione integrativa si svolgerà per disciplinare la ripartizione della quota dell'80% del fondo.

I suddetti principi prevedono dunque quanto segue.

Nell'ambito degli stanziamenti previsti dal comma 1 dell'art. 113 del D.lgs. 50/2016 per appalti di lavori, servizi e forniture, le amministrazioni considerano il fondo per le **funzioni tecniche** svolte dai propri dipendenti.

Come precisa la relazione tecnica al nuovo Codice *“le amministrazioni pubbliche dovranno provvedere a risorse invariate e dunque nell'ambito degli stanziamenti di bilancio previsti destinano a tal fine un fondo **in misura non superiore al 2 per cento** degli importi posti a base di gara per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti pubblici”*.

All'interno del valore massimo del 2% dell'importo a base di gara la quota dell'**80%** è destinata ad incentivi per il personale, mentre la restante quota **(20%)** è destinata alle finalità dettate dalla norma, la cui concreta attuazione è rimessa alle decisioni della stazione appaltante.

La quota dell'80% è riferita ad attività ben individuate dalla legge, e di conseguenza i destinatari sono i soggetti che svolgono le medesime attività e quelli che vengono incaricati di collaborare alle stesse. A questi fini si richiama la delibera della Sezione Autonomie della Corte dei conti n. 18/2016 che, ai fini dell'individuazione dei **collaboratori**, richiede “una stretta collaborazione funzionale e teleologica rispetto alle attività da compiere”.

Ad integrazione della predetta norma è intervenuto l'articolo 76 del decreto legislativo n. 56 del 2017, il quale ha riferito l'imputazione degli oneri per le attività tecniche ai pertinenti stanziamenti degli stati di previsione della spesa, non solo riguardo agli **appalti di lavori** (come da formulazione originaria della norma) ma anche a quelli di **fornitura di beni e servizi**, seguendo un orientamento della giurisprudenza contabile (cfr. Corte conti, sez. contr. Lombardia, par. n. 333/2016).

A chiarire ulteriormente la portata applicativa dell'articolo è intervenuta la Corte dei conti, con delibera della Sezione autonomie n. 18/2016 sopra citata, con particolare riguardo a situazioni che coinvolgono la progettazione e ai destinatari dell'incentivo. La Sezione ha comunque puntualizzato alcune condizioni ritenute necessarie per soddisfare i requisiti della norma e consentire quindi una sua corretta applicazione

Tra queste, si citano le seguenti:

- a) la funzione del collaboratore deve porsi in collegamento strettamente funzionale con l'attività da svolgere;
- b) la regolamentazione dell'ente dovrà correttamente definire il concetto di “collaboratore” per evitare un ingiustificato ampliamento dei destinatari dell'incentivo;
- c) la necessità di inserire i collaboratori in apposita struttura di staff individuandone le funzioni

ai fini delle diverse attività che possono essere incentivate.

*Il suddetto quadro normativo va necessariamente completato con il tema dei limiti di spesa per la erogazione degli incentivi per la progettazione e per funzioni tecniche. Inoltre vi è da capire l'impatto della modifica all'art.113 dal parte del decreto legge n. Con l'art. 1, comma 1, lett. aa) del **Decreto-Legge 18 aprile 2019, n. 32** (c.d. Sblocca Cantieri) viene, infatti, modificato l'art. 113, comma 2 del **Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50** (c.d. Codice dei contratti) relativo appunto agli incentivi per le funzioni tecniche. Bisogna aspettare la legge di conversione. 2. A valere sugli stanziamenti di cui al comma 1, le amministrazioni aggiudicatrici destinano ad un apposito fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento modulate sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posti a base di gara per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti delle stesse esclusivamente **per le attività di progettazione, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, di verifica preventiva della progettazione, di RUP, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti. Tale fondo non è previsto da parte di quelle amministrazioni aggiudicatrici per le quali sono in essere contratti o convenzioni che prevedono modalità diverse per la retribuzione delle funzioni tecniche svolte dai propri dipendenti. Gli enti che costituiscono o si avvalgono di una centrale di committenza possono destinare il fondo o parte di esso ai dipendenti di tale centrale. La disposizione di cui al presente comma si applica agli appalti relativi a servizi o forniture nel caso in cui è nominato il direttore dell'esecuzione.***

In tale ambito, va ricordato che l'articolo 9 comma 2bis del DL 78/2010, convertito nella Legge n. 122/2010 disponeva che l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al **trattamento accessorio del personale**, anche di livello dirigenziale, non poteva superare il corrispondente importo dell'anno 2010 e che a decorrere dal 1 gennaio 2015, le risorse destinate al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate.

In seguito l'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75 del 2017, ha disposto, a decorrere dal 1 luglio 2017, che "l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016".

Si è posto quindi il problema di comprendere se i compensi erogati a carico del predetto fondo per gli incentivi tecnici, dovessero essere computati ai fini del rispetto dei limiti del trattamento accessorio disposti dal succitato articolo 23 comma 2 del decreto legislativo n. 75/2017.

Sulla specifica questione, con un mutato orientamento giurisprudenziale, la Sezione delle Autonomie della Corte dei Conti, con la deliberazione n. 7/2017, ha affermato che gli incentivi di

cui all'articolo 113, comma 2 del decreto legislativo n. 50/2016 **“sono da includere nel tetto dei trattamenti accessori di cui all'articolo 1, comma 236, legge 208/2015”** (legge di stabilita 2016), alla luce della distinzione tra incentivi cd “alla progettazione”, che erano previsti dal non più vigente articolo 93, comma 7 ter, del decreto legislativo n. 163/2006, e gli incentivi per le funzioni tecniche, di cui al soprarichiamato articolo 113 del nuovo Codice dei Contratti.

Il medesimo orientamento viene ribadito dalla Sezione delle Autonomie, nella deliberazione n. 24/2017.

Successivamente ai menzionati approdi giurisprudenziali, è intervenuto il comma 526 dell'articolo unico della legge n. 205/2017 (legge di bilancio 2018) che ha integrato l'art. 113 con l'inserimento del comma 5-bis, che così recita: *“gli incentivi di cui al presente articolo fanno capo al medesimo capitolo di spesa previsto per i singoli lavori, servizi e forniture”*. Ciò ha consentito di superare i summenzionati orientamenti della Corte dei Conti, Sezione delle Autonomie, e di approdare all'affermazione del fondamentale principio per cui - anche se l'allocazione contabile degli incentivi di natura tecnica nell'ambito del medesimo capitolo di spesa per i singoli lavori, servizi o forniture potrebbe non mutarne la natura di spesa corrente - **“la contabilizzazione prescritta ora dal legislatore sembra consentire di desumere l'esclusione di tali risorse dalla spesa del personale e dalla spesa per il trattamento economico accessorio”** (cfr in ultimo Corte dei Conti, Sezione delle Autonomie, delibera n. 6/2018 che ha così chiuso la problematica ritenendo che gli incentivi de quo siano fuori dal fondo del salario accessorio e non sottoposti a limiti di trattamento).

Pertanto, il nuovo intervento nomofilattico della Sezione delle Autonomie della Corte dei Conti, è codificato nel dispositivo della succitata deliberazione n. 6/2018, ove è espresso il seguente ed importante principio di diritto: **“Gli incentivi disciplinati dall'art. 113 del d.lgs. n. 50 del 2016 nel testo modificato dall'art. 1, comma 526, della legge n. 205 del 2017, erogati su risorse finanziarie individuate ex lege facenti capo agli stessi capitoli sui quali gravano gli oneri per i singoli lavori, servizi e forniture, non sono soggetti al vincolo posto al complessivo trattamento economico accessorio dei dipendenti degli enti pubblici dall'art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75 del 2017”**.

Si evidenzia come la situazione di incertezza applicativa determinata dagli orientamenti di giurisprudenza contabile su riportati, abbia di fatto ritardato l'approvazione dei regolamenti previsti dall'art. 113 del D.lgs 50/2016, con l'effetto di bloccare - su questo tema – i contratti

integrativi decentrati e non consentire l'erogazione degli incentivi sulla base del nuovo Codice in assenza di regolamento approvato.

Sul punto, appare utile richiamare da un lato la posizione espressa dalla sezione regionale di controllo della Lombardia n. 305/2017 (vedi anche sezione regionale di controllo per il Veneto della Corte dei Conti, deliberazione n. 353/2016) ove si afferma: *"... non può aversi ripartizione del fondo tra gli aventi diritto se non dopo l'adozione del prescritto regolamento. Il che tuttavia non impedisce che quest'ultimo possa disporre anche la ripartizione degli incentivi per funzioni tecniche espletate dopo l'entrata in vigore del nuovo codice dei contratti pubblici e prima dell'adozione del regolamento stesso, utilizzando le somme già accantonate allo scopo nel quadro economico riguardante la singola opera"*, dall'altro quanto disposto al punto 4 della delibera n. 6 del 2018 della Sezione delle Autonomie più volte citata che afferma che *"...(omissis) sul piano logico, l'ultimo intervento normativo, pur mancando delle caratteristiche proprie delle norme di interpretazione autentica (tra cui la retroattività), non può che trovare la propria ratio nell'intento di dirimere definitivamente la questione della sottoposizione ai limiti relativi alla spesa di personale delle erogazioni a titolo di incentivi tecnici proprio in quanto vengono prescritte allocazioni contabili che possono apparire non compatibili con la natura delle spese da sostenere"*.

L'Ufficio Studi del Codau ha esaminato la bozza presentata dal gruppo specifico costituito in seno all'associazione, al fine di supportare le Università italiane nell'applicazione di tale norma propone all'Ufficio Studi del Codau la valutazione di uno schema di Regolamento di cui all'articolo 113 del decreto legislativo n. 50/2016 e ss.mm.ii.

Sullo schema di Regolamento proposto, si evidenziano i seguenti aspetti:

- la graduazione delle risorse da destinare al fondo (max 2%) si può articolare in misura inversa all'importo di progetto (anche per servizi e forniture), in modo da evitare la costituzione di quote eccessive da destinare per le singole funzioni, ma garantendo comunque un incentivo ragionevole anche in considerazione della crescente complessità derivante dal superamento, ad esempio, della soglia comunitaria;
- è inserita una disciplina specifica relativa alle riduzioni degli incentivi in caso di ritardi e aumenti di costi per le realizzazioni di opere pubbliche ovvero di acquisti di beni e servizi;
- si prevede una fase transitoria che consente di erogare come incentivi risorse anche prima dell'approvazione del Regolamento solo a condizione che le somme siano state accantonate nei relativi quadri economici riprendendo l'orientamento delle Sezioni Regionali della Corte dei Conti sopracitate;

- per i servizi e forniture si fa riferimento alla possibilità di utilizzare soglie diverse per l'erogazione dell'incentivo.

Proposta di Linea Guida per il
REGOLAMENTO PER GLI INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE

di cui all'art. 113 del D.lgs. n. 50/2016, come modificato dall'art. 76 del D.lgs. 19 aprile 2017, n. 56 e dall'art. 1 comma 526, legge n. 205 del 2017

Il presente regolamento è emanato ai sensi dell'art. 113 del D.lgs. n. 50/2016 (pubblicato nel S.O. n. 10 alla G.U. 19 aprile 2016, n. 91), come modificato dall'art. 76 del D.lgs. 19 aprile 2017, n. 56 e dall'art. 1 comma 526, legge n. 205 del 2017, e si applica nel caso di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture.

All'interno del presente regolamento il Codice dei contratti pubblici approvato con D.lgs. n. 50/2016 e oggetto di disposizioni integrative e correttive ad opera del D.lgs. 56 del 2017, viene menzionato come "Codice".

Il presente Regolamento è stato oggetto di contrattazione decentrata integrativa conclusa in data _____, con le seguenti OO.SS. ed è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo in data.....

CAPO I – PRINCIPI GENERALI	3
Art.01 - Oggetto del Regolamento.....	3
Art.02 - Ambito di applicazione	3
Art.03 - Destinazione del Fondo	4
Art.04 - Destinatari.....	6
Art.05 - Costituzione del gruppo di lavoro.....	9
Art.06 - Suddivisione in lotti.....	10
Art.07 - Centrali di Committenza	10
CAPO II – FONDO PER LAVORI	11
Art.08 - Presupposto per l’attribuzione dell’incentivo per i lavori	11
Art.09 - Criteri per la determinazione della percentuale del Fondo	11
Art.10 - Modalità per la riduzione in caso di incrementi di tempi e costi per i lavori.	12
CAPO III – FONDO PER FORNITURE E SERVIZI	14
Art.11 - Presupposto per l’attribuzione dell’incentivo per forniture e servizi	14
Art.12 - Criteri per la determinazione della percentuale del Fondo per forniture e servizi.....	14
Art.13 - Modalità per la riduzione in caso di incrementi di tempi e costi per forniture e servizi .	16
CAPO IV – NORME COMUNI	18
Art.14 - Procedura per la liquidazione della quota del Fondo.....	18
Art.15 – Termini per le prestazioni	18
Art.16 - Disciplina delle attività svolte in forma “mista”	19
Art. 17 - Violazione degli obblighi di legge o di regolamento.....	19
CAPO V - Disposizioni transitorie e finali	20
Art.18 - Campo di applicazione e disciplina transitoria	20

(numerazione da rivedere)

CAPO I – PRINCIPI GENERALI

Art.1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento è emanato ai sensi dell'art. 113 del Decreto legislativo n. 50 del 18.04.2016, di seguito denominato Codice, è applicabile a tutti i contratti regolati dal medesimo Codice, comprese le concessioni, e definisce i criteri di riparto delle risorse del fondo per le funzioni tecniche.
2. Il Regolamento disciplina la costituzione del fondo costituito ai sensi del comma 2 del Codice e si applica nei casi di svolgimento di funzioni tecniche svolte dai dipendenti per le attività di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di Responsabile Unico del Procedimento (RUP), di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti.
3. Il presente Regolamento stabilisce i criteri e le modalità per la riduzione delle risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro a fronte di eventuali incrementi dei tempi o dei costi *dovuti a fattispecie* non conformi alle *vigenti norme di legge*.

Art.2 - Ambito di applicazione

1. Le attività oggetto della ripartizione del fondo sono quelle previste per la realizzazione di opere o lavori pubblici nonché per servizi e forniture, nel caso in cui il RUP, in ragione della specificità e complessità della fornitura o del servizio, proponga nomina di un Direttore dell'Esecuzione con competenze altamente specialistiche. In questo caso la regolarità dell'esecuzione deve essere attestata mediante apposito atto ufficiale (certificato di collaudo, regolare esecuzione, verifica di conformità).
2. Ai sensi dell'articolo 113, commi 2, 3 e 4, del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm. e ii., le risorse destinate al Fondo sono modulate sull'importo dei lavori, servizi e forniture posti a base di gara e la percentuale effettiva di incentivo da liquidare a favore del personale interno (in relazione alla quota massima annualmente liquidabile indicata dal medesimo decreto legislativo), per le funzioni/attività effettivamente svolte, è stabilita in relazione ai tempi ed ai costi previsti dal quadro economico.

3. Sono esclusi ai fini della costituzione del Fondo, i lavori di manutenzione ordinaria e i servizi di progettazione interna.
4. Sono esclusi dall'incentivo di cui al presente Regolamento tutti i lavori, servizi e forniture affidati ai sensi dell'art.36 comma 2 lettera a) del Codice e i lavori in amministrazione diretta.
5. Il presente Regolamento si applica anche nell'ipotesi di una Centrale di Committenza per le attività, tra quelle suindicate, svolte dai dipendenti della Centrale di Committenza.
6. Il Regolamento si applica anche alle concessioni e ai contratti misti di lavori, forniture servizi. In questo caso, dall'importo a base di calcolo per il calcolo del Fondo, sono dedotte tutte le somme derivanti dai costi energetici (quali, ad esempio, la fornitura di energia elettrica o di gas metano). All'interno dei predetti contratti e concessioni i lavori vengono incentivati secondo le procedure descritte per i lavori (Capo II del presente regolamento) mentre i servizi vengono incentivati secondo quanto disposto del Capo III del presente regolamento.
7. Il Regolamento si applica anche agli appalti affidati per mezzo dello strumento dell'Accordo Quadro di cui all'art. 54 del Codice. In tale fattispecie i relativi incentivi vanno individuati nel quadro economico di ogni singolo contratto affidato per mezzo dell'accordo quadro in questione. Al RUP dell'accordo quadro ed ai suoi collaboratori sarà riconosciuto l'incentivo fino alla fase di affidamento del singolo contratto mentre al RUP del contratto, e suoi collaboratori, la parte riferita all'esecuzione del singolo contratto.

Art.3 - Destinazione del Fondo

1. Il Fondo, la cui percentuale effettiva è determinata in base ai criteri più avanti dettagliati, è costituito in misura non superiore al 2% delle risorse finanziarie derivanti dagli importi posti a base di gara, ai sensi dell'art. 113 comma 2 del Codice, di ciascuna opera, lavoro, servizio o fornitura. Tale quota non è soggetta a riduzione in funzione del ribasso offerto in sede di gara. Concorrono alla formazione dell'importo a base di gara anche gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta.
2. La quota pari all'80% del Fondo, comprensiva degli oneri accessori a carico dell'Amministrazione, costituisce il compenso incentivante da corrispondere ai dipendenti aventi titolo. Tale compenso, per ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura, è ripartito con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione integrativa del personale e adottati nel presente Regolamento, tra il responsabile unico del procedimento e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate

all'articolo 113, comma 2, del Codice, nonché tra i loro collaboratori; gli importi sono comprensivi anche dell'Irap, degli oneri previdenziali e assistenziali, a carico dell'Amministrazione.

3. Il restante 20% delle risorse del Fondo, ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, è destinato alle attività strettamente legate alla realizzazione e gestione delle opere pubbliche, nonché all'ammodernamento e all'accrescimento dell'efficienza e dei servizi delle Strutture tecniche dell'Ateneo. È quindi utilizzabile per
 - a) acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture;
 - b) implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli;
4. Le somme destinate al Fondo sono inserite all'interno del quadro economico di ogni opera o lavoro, servizio e fornitura.
5. L'ammontare delle risorse che alimentano il fondo è previsto nel progetto di fattibilità tecnico economica o qualora mancante, nei successivi livelli di progettazione.
6. Per le acquisizioni di beni e servizi l'importo è stabilito nei relativi documenti di progetto.
7. L'importo del Fondo indicato nel Quadro Economico dell'intervento non è soggetto ad alcuna rettifica qualora in sede di appalto si verificano dei ribassi. Le varianti conformi all'art. 106, commi 1, 7 e 12, del Codice contribuiscono a determinare l'incentivo secondo la percentuale stabilita per il corrispondente progetto, sempre che comportino opere aggiuntive e uno stanziamento di maggiori risorse rispetto all'importo a base d'asta. Il Fondo è quindi incrementato per l'importo delle maggiori somme rispetto a quelle originarie a base d'asta. Il relativo importo è quantificato nel provvedimento del RUP che autorizza la variante. Non concorrono ad alimentare il fondo quelle varianti che si sono rese necessarie a causa di errori o omissioni del progetto esecutivo quali definite dall'art. 106 del Codice.

Responsabile Unico del Procedimento (di seguito RUP)

1. La figura del RUP, deve avere titolo di studio ed esperienza professionale adeguati rispetto all'entità dell'affidamento, ed in particolare deve possedere i requisiti di cui ai punti 4. e 7. delle Linee guida n. 3 di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 recanti "Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni", approvate dal consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016, aggiornate al D.lgs. n. 56 del 19/4/2017 con deliberazione del consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione n. 1007 dell'11 ottobre 2017.
2. Per i lavori e i servizi attinenti all'ingegneria e all'architettura il RUP deve essere un tecnico; ove non sia presente tale figura professionale, le competenze sono attribuite al responsabile del servizio al quale attiene il lavoro da realizzare.
3. Il RUP svolge tutti i compiti relativi alle procedure di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione previste dal codice che non siano specificatamente attribuiti ad altri organi o soggetti.
4. Fermo restando quanto previsto all'art. 31 comma 4 del codice, il RUP assicura la gestione delle attività di natura amministrativa, di proposizione, di informativa, di verifica di tempi, costi e qualità degli interventi, di segnalazione di impedimenti in fase attuativa.
5. Per la disciplina di dettaglio dei compiti, limiti, ed altri aspetti relativi alla figura in questione si fa rinvio alle linee guida dell'ANAC sopra richiamate in relazione ai requisiti.

Attività di programmazione della spesa per investimenti

1. Il personale coinvolto nelle funzioni connesse all'attività della programmazione della spesa per investimenti oggetto del presente Regolamento, svolgerà le attività preliminari all'appalto e necessarie a determinare l'inclusione e quindi la fattibilità dell'intervento negli strumenti di programmazione previsti.

Uffici della Direzione dei Lavori e della Direzione dell'Esecuzione

1. Ferma restando l'obbligatorietà di nominare il Direttore dei Lavori, la normativa vigente offre la possibilità alle stazioni appaltanti d'istituire l'Ufficio della Direzione Lavori (art. 101 cc. 2 e 3 del D.Lgs. 50/2016) al quale è affidato il compito di coordinamento, direzione, controllo tecnico, contabile e amministrativo di ogni singolo intervento, nel rispetto degli impegni contrattuali.

2. L'Ufficio, laddove su proposta del RUP venga istituito dalla stazione appaltante, comunque prima della gara per l'affidamento dei lavori, è costituito da un Direttore dei lavori ed eventualmente, in relazione a dimensione, tipologia e categoria dell'intervento, da uno o più assistenti con funzioni di direttore operativo o di ispettore di cantiere. Il Direttore lavori è nominato nell'ambito delle figure con professionalità di tipo tecnico inserite in organico ove presenti.
3. Il Direttore dei Lavori, svolge, qualora sia in possesso dei requisiti previsti, le funzioni di coordinatore per l'esecuzione dei lavori previsti dalla vigente normativa sulla sicurezza. Nel caso in cui il direttore dei lavori non svolga tali funzioni si prevederà la presenza di almeno un Direttore Operativo, in possesso dei requisiti previsti dalla normativa, a cui affidarle.
4. Il Direttore dell'esecuzione del contratto di servizi o di forniture è di norma il RUP. Analogamente al Direttore dei lavori, provvede al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto stipulato dalla stazione appaltante assicurando la regolare esecuzione da parte dell'esecutore, in conformità ai documenti contrattuali.

Incaricati per la verifica preventiva dei progetti

1. Nell'ambito dei lavori, gli incaricati per la verifica preventiva del progetto dovranno svolgere le attività previste dall'art. 26 del Codice e segnatamente prima dell'approvazione e in contraddittorio con il progettista, verificheranno la conformità del progetto esecutivo o definitivo rispettivamente, al progetto definitivo o al progetto di fattibilità tecnico-economica. Al contraddittorio partecipa anche il progettista autore del progetto posto a base della gara, che si esprime in ordine a tale conformità.
2. Nel caso di lavori di importo inferiore a un milione di euro, la verifica è effettuata dal responsabile unico del procedimento, anche avvalendosi della struttura di cui all'articolo 31, comma 9 del Codice.
3. Per la disciplina di dettaglio relativa all'attività di verifica preventiva del progetto si rimanda all'art. 26 del Codice e al punto VII. delle Linee Guida n. 1 di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 recanti "Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria", approvate dal Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione con deliberazione n. 973 del 14 settembre 2016 ed aggiornate con deliberazione n. 138 del 21 febbraio 2018.

Incaricati per la predisposizione ed il controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici

1. Gli incaricati per il controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici dovranno essere dipendenti interni che abbiano specifiche competenze in materia di appalti.
2. Gli incaricati, nei limiti delle proprie competenze amministrative e/o tecniche, dovranno, a titolo esemplificativo: predisporre e/o verificare il bando di gara o la lettera di invito, il disciplinare ed i relativi allegati, verificare il capitolato speciale d'appalto, il contratto d'appalto, verificare la correttezza delle pubblicazioni in ordine alla tempistica e alle

modalità stesse di pubblicazione, nonché il possesso da parte dell'aggiudicatario dei requisiti di ordine generale e tecnico-economici necessari per l'affidamento, il tutto al fine di garantire i principi di libera concorrenza, trasparenza, non discriminazione, parità di trattamento e proporzionalità, nonché i principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza, il tutto nel rispetto di quanto previsto dall'art. 30 del codice.

Collaudatore

1. L'incaricato del collaudo è nominato nell'ambito delle figure con professionalità di tipo tecnico inserite in organico.
2. Per le operazioni di collaudo le stazioni appaltanti nominano da uno a tre tecnici di elevata e specifica qualificazione con riferimento al tipo di lavoro, alla complessità e all'importo degli stessi.

Collaboratori tecnico-amministrativi

1. È compreso nella ripartizione dell'incentivo l'ulteriore personale diverso da quello tecnico incaricato e il personale amministrativo, che intervenendo nelle diverse fasi del procedimento contribuisce all'attuazione del progetto mediante la predisposizione degli atti amministrativi.
2. Le figure professionali in questione forniscono un contributo di natura intellettuale e materiale all'attività del RUP, nonché alla programmazione degli interventi da finanziare, alla direzione lavori e alla contabilizzazione degli stessi (es. redazione capitolati, gestione amministrativa delle fatture, monitoraggio degli stati di avanzamento e contabilizzazione dei lavori, etc etc), al collaudo. Il personale tecnico addetto alle manutenzioni ordinarie e straordinarie di non particolare complessità, deve essere inserito anche in attività incentivabili quali le attività di supporto al RUP, alla programmazione e all'esecuzione dei lavori soggetti ad incentivazione, in quanto le attività del personale tecnico addetto alle manutenzioni ordinarie e straordinarie di non particolare complessità, sono strumentali e propedeutiche alle attività tecniche soggette ad incentivazione e alle relative attività di programmazione.
3. Gli incarichi, ruoli e funzioni di cui al presente articolo sono conferiti dal Dirigente/Direttore della struttura competente o dal Direttore Generale, tenendo conto delle professionalità dei dipendenti e applicando, ove possibile, il principio di rotazione, sia con riferimento alla consistenza degli interventi che ai ruoli svolti.
4. In generale l'incentivo è riconosciuto a fronte della sostanziale assunzione di una specifica responsabilità collegata a funzioni tecniche espletate nell'arco del processo di realizzazione di un'opera pubblica, fornitura o servizio e/o a fronte dell'attività di collaborazione a tali funzioni.
5. L'incentivo in ogni caso viene erogato, con riferimento ai lavori, per i procedimenti per i quali sia stato redatto il progetto (al livello progettuale richiesto dalle modalità di realizzazione),

ed abbia avuto luogo l'affidamento, ad eccezione dei casi previsti nel successivo articolo 10 comma 5.

Art.5 – Incarichi e gruppo di lavoro

1. Il conferimento degli incarichi tecnici per i lavori dell'Amministrazione Centrale spetta al Direttore Generale.
2. Nel caso di incarichi per l'affidamento di servizi e forniture, il conferimento spetta al Dirigente responsabile ove esistente.
3. Gli incarichi possono essere revocati con provvedimento motivato. Nel solo caso in cui il soggetto incaricato sia cessato dall'incarico per motivi che non siano fonte di responsabilità in capo al medesimo, può essergli riconosciuta l'attribuzione dell'incentivo a fronte dell'attività medio tempore svolta, previa relazione del RUP che certifichi l'attività stessa. Nel caso la cessazione riguardi il RUP, previa relazione del Dirigente responsabile. Qualora la cessazione riguardi un Dirigente, la relazione è a cura del Direttore Generale.
4. Gli atti di conferimento degli incarichi, o i successivi atti precedenti alla fase di rendicontazione delle attività, devono riportare:
 - a) l'importo complessivo dell'opera o di un lavoro, servizio, fornitura;
 - b) il nominativo del/i dipendente/i incaricato/i delle attività di programmazione della spesa per investimenti, per la verifica preventiva dei progetti di predisposizione e di controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici, di responsabile unico del procedimento (RUP), di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico, ove necessario, nonché del personale che partecipa o collabora su proposta del RUP a dette attività;
 - c) i termini entro i quali devono essere eseguite le prestazioni.
5. Possono essere destinatari dell'incentivo tecnico anche i dipendenti a tempo determinato compresi nella Struttura di cui al punto precedente.
6. Eventuali modifiche alla composizione del gruppo di lavoro possono essere apportate dal Dirigente o Responsabile competente, dando conto delle esigenze sopraggiunte. Nel relativo provvedimento è dato atto delle fasi già espletate, dei soggetti cui sono imputate, e delle attività trasferite ad altri componenti la struttura in esame.
7. I dipendenti indicati nel provvedimento assumono la responsabilità diretta e personale dei procedimenti/sub procedimenti e delle attività assegnate.

8. Non possono essere concessi incarichi a soggetti condannati ai sensi dell'art. 35-bis del D.lgs. n. 165/2001. Il Dirigente che dispone l'incarico è tenuto ad accertare la sussistenza delle citate situazioni.

Art.6 - Suddivisione in lotti

1. In caso di appalti divisi per lotti, la disciplina del presente regolamento si applica in relazione a ciascun lotto che sia qualificato come "funzionale" (art. 3, lett. qq del Codice), ovvero "prestazionale" (art. 3, lett. gggg del Codice).

Art.7 - Centrali di Committenza

1. In caso di attività svolta da centrali di committenza, alle stesse è attribuito un incentivo in misura non superiore al 25 % di quanto previsto per le singole acquisizioni dal presente regolamento.
2. La quota è assegnata su richiesta della Centrale che indichi le attività incentivabili tra quelle di cui all'art. 37 del Codice.
3. La quota assegnata alla Centrale è portata in detrazione a quella spettante al personale dell'Ateneo le cui funzioni sono trasferite alla stessa Centrale.

CAPO II – FONDO PER LAVORI

Art.08 - Presupposto per l'attribuzione dell'incentivo per i lavori

1. Presupposto per la destinazione al fondo e successiva attribuzione dell'incentivo è l'inserimento dell'intervento nel Programma Triennale dei lavori pubblici.
2. Per i lavori fino a 100.000 euro, che non rientrano quindi nel predetto Programma, è richiesto il provvedimento puntuale di approvazione del progetto.

Art.09 - Criteri per la determinazione della percentuale del Fondo

1. L'importo effettivo del Fondo è calcolato in base all'entità, ossia l'importo dei lavori come indicato nella seguente tabella:

base di gara (€)		Descrizione	Aliquota	Importo del Fondo
da	a			
40.000	999.999	Procedure negoziate (non riconosciuto per gli affidamenti diretti)	2%	2% dell'importo
1.000.000	5.547.999	procedure ordinarie fino a soglia comunitaria	1,75%	€ 19.999,98 + 1,75% sulla parte oltre 1.000.000,00 €
5.548.000		procedure ordinarie oltre soglia comunitaria	1,00%	€ 99.589,96 + 1,00% sulla parte oltre 5.548.000,00 €

2. L'incentivo è escluso per affidamenti di lavori sotto la soglia dei 40.000 € (intesa come soglia prevista dall'art.36 comma 2 lettera a) e in tutti i casi in cui ci si avvalga di un affidamento diretto senza una procedura di selezione dell'affidatario.
3. In caso di modifica da parte del Legislatore delle soglie sopra riportate, la tabella verrà automaticamente adeguata.
4. Il 20% dell'importo del Fondo è utilizzato come descritto all'art.3 comma 3 del presente regolamento.
5. Il restante 80% è distribuito tra i destinatari dell'incentivo delle funzioni tecniche. I coefficienti di ripartizione dell'incentivo sono di norma attribuiti fra i diversi ruoli del gruppo di lavoro, nelle

percentuali indicate nella tabella sottostante, e definiti in relazione alle responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere.

Prestazione	Percentuale
1) Responsabile unico del procedimento (Art. 31) e collaboratori	35 - 50%
2) Attività di programmazione della spesa per investimenti	2 - 5%
3) Verifica preventiva della progettazione e validazione	5- 10%
4) Attività di predisposizione e di controllo degli atti di gara e di esecuzione dei contratti pubblici (queste fasi possono essere suddivise in caso di gestione da parte di uffici differenti)	2 - 10%
5) Direzione lavori (art. 101) La figura può essere coadiuvata da uno o più direttori operativi e da ispettori di cantiere. Il D.L. svolge le funzioni di coordinatore per l'esecuzione se abilitato; altrimenti le funzioni sono svolte da un direttore operativo	25 - 45%
6) Collaudo tecnico amministrativo o certificato di regolare esecuzione, collaudo statico e collaudi tecnico funzionali (art. 102, c. 6)	5 - 10 %
TOTALE	100%

6. La liquidazione degli incentivi è di competenza del Direttore Generale che valuta la rispondenza delle relative schede alle percentuali sopra riportate anche in base alle attività effettivamente svolte dal personale coinvolto.

Art.10 - Modalità per la riduzione in caso di incrementi di tempi e costi per i lavori.

1. In caso di ritardato adempimento delle prestazioni rispetto ai tempi previsti non giustificato da comprovati motivi relativi all'assenza di responsabilità diretta dei tecnici coinvolti, si applicano i seguenti coefficienti riduttivi:

	Coeff. riduttivo C1
ritardi dal 21% al 30% della durata contrattuale	0,9
ritardi dal 31% al 40% della durata contrattuale	0,8
ritardi superiori al 41% della durata contrattuale	0,7

2. In caso di incremento dei costi previsti nel quadro economico di gara o di affidamento, depurato del ribasso d'asta offerto, non giustificato da comprovati motivi relativi all'assenza di responsabilità diretta dei tecnici coinvolti, si applicano i seguenti coefficienti riduttivi:

	Coeff. riduttivo C2
incremento dei costi superiore al 20% e fino al 30%	0,9
incremento dei costi superiore al 30% e fino al 40%	0,8
incremento dei costi superiore al 40% e fino al 50%	0,7
incremento dei costi superiore al 50%	0,5

3. In caso di compresenza di incremento di tempi e di costi i coefficienti di cui ai commi 1 e 2 si cumulano.

4. Non costituiranno motivo di decurtazione dell'incentivo le seguenti ragioni:

- a) incrementi di costo, sospensioni, proroghe e altre motivazioni correlate alle modifiche contrattuali di cui all'art. 106, comma 1, lettere a) b) c) d) e), comma 7 e comma 12, del Codice;
- b) sospensioni e proroghe dei lavori, servizi e forniture dovute a ragioni di pubblico interesse, eventi estranei alla volontà della Stazione Appaltante, o altre motivate ragioni estranee al personale incentivato.
- c) ritardi imputabili esclusivamente all'operatore economico soggetti a penale per ritardo.

5. Qualora il procedimento di realizzazione dell'intervento sia interrotto per scelte o modificazioni non dipendenti dal personale incaricato, l'incentivo viene corrisposto solo per le attività già espletate, come di seguito esplicitato:

- a) qualora la progettazione venga interrotta motivatamente alla fase di fattibilità tecnica ed economica si procederà alla liquidazione massima del 10% delle quote massime relative al RUP e dei vari collaboratori per le funzioni svolte fino a quel momento;
- b) qualora la progettazione venga fermata motivatamente alla fase definitiva si procederà alla liquidazione massima nella misura del 30% delle quote massime relative al RUP e dei vari collaboratori per le funzioni svolte fino a quel momento;
- c) qualora la progettazione venga interrotta motivatamente alla sola progettazione esecutiva senza farla seguire dalla gara o dall'esecuzione dei lavori, si procederà alla liquidazione massima nella misura del 50% delle quote massime relative al RUP e dei vari collaboratori per le funzioni svolte fino a quel momento.

CAPO III – FONDO PER FORNITURE E SERVIZI

Art.11 - Presupposto per l'attribuzione dell'incentivo per forniture e servizi

1. Presupposto per la destinazione al fondo e successiva attribuzione dell'incentivo è l'inserimento dell'intervento nel Programma Biennale per Servizi e Forniture.
2. Contribuiscono all'accantonamento del Fondo solo i servizi e le forniture, che prevedono funzioni tecniche, per i quali è stato nominato un Direttore dell'Esecuzione con competenze altamente specialistiche, su proposta del RUP, in ragione della specificità e complessità della fornitura o del servizio, ovvero nel caso di:
 - a) prestazioni di importo superiore a 500.000 euro (intesa come soglia delle Delibera ANAC del 26/10/2016);
 - b) interventi particolarmente complessi sotto il profilo tecnologico;
 - c) interventi caratterizzati dall'utilizzo di componenti o processi produttivi innovativi;
 - d) prestazioni che richiedono l'apporto di una pluralità di competenze;
 - e) esigenze organizzative interne, adeguatamente motivate, che impongano il coinvolgimento di unità organizzative diverse da quella cui afferiscono i soggetti che hanno curato l'affidamento.
3. Precedentemente all'entrata in vigore (dal 2018) dell'obbligo di adozione del programma biennale degli acquisti e forniture, ai fini della determinazione dell'incentivo si fa riferimento ai documenti di progettazione e di programmazione.

Art.12 - Criteri per la determinazione della percentuale del Fondo per forniture e servizi

1. L'importo effettivo del Fondo è calcolato in base all'entità, ossia l'importo a base di gara della fornitura o del servizio come indicato nella seguente tabella:

base di gara (€)		Descrizione	Aliquota	Importo del Fondo
da	a			
40.000	499.999	appalti fino a soglia Linea Guida ANAC (solo nei casi sopra previsti dall'art.11 comma 2 lett b), c), d))	1,5%	1,5% dell'importo

500.000	4.999.000	appalti fino a soglia Linea Guida ANAC	1,0%	€ 7.499,99 + 1,0% sulla parte oltre 500.000,00 €
5.000.000		appalti oltre soglia Linea Guida ANAC	0,75%	€ 52.489,98+ 0,75% sulla parte oltre 5.000.000,00 €

2. L'incentivo è escluso per affidamenti di forniture e servizi sotto la soglia dei 40.000 € (intesa come soglia prevista dall'art.36 comma 2 lettera a).
3. L'incentivo è normalmente escluso per affidamenti di forniture e servizi sotto la soglia dei 500.000 € (intesa come soglia prevista dalle Linee Guida ANAC) ad eccezione dei casi previsti dall'art.11 comma 2, lett b), c) , d).
4. L'incentivo è di norma escluso per l'adesione a Convenzioni offerte da Centrali di Committenza nelle varie Aree merceologiche (quali "Energia", "Alimenti, ristorazione e buoni pasto", "Editoria, eventi e comunicazione", ecc...). Fanno eccezione le adesioni per quelle Aree merceologiche, quali "Servizi agli immobili", "arredi e complementi" ecc.. per acquisti comunque superiori alla soglia del comma 1, che sulla base del combinato disposto con l'art.2, necessitano di un atto formale di approvazione finale quale ad esempio certificato di collaudo, certificato di regolare esecuzione, verifica di conformità ecc... da parte di una figura specializzata e che richiedono quindi, per vigilare sulla corretta esecuzione, l'impiego di figure tecniche altamente specialistiche.
5. In caso di modifica da parte del Legislatore delle soglie sopra riportate, la tabella verrà automaticamente adeguata.
6. Il 20% dell'importo del Fondo è utilizzato come descritto all'art.3 comma 3 del presente regolamento.
7. Il restante 80% è distribuito tra i destinatari dell'incentivo delle funzioni tecniche. I coefficienti di ripartizione dell'incentivo sono di norma attribuiti fra i diversi ruoli del gruppo di lavoro, nelle percentuali indicate nella tabella sottostante, e definiti in relazione alle responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere.

Prestazione	Percentuale
1) Responsabile unico del procedimento e collaboratori	30 - 50%
2)Attività di programmazione della spesa per investimenti	10 - 15%

3) Attività di predisposizione e di controllo degli atti di gara e di esecuzione dei contratti pubblici (queste fasi possono essere suddivise in caso di gestione da parte di uffici differenti)	10 - 15%
4) Fase di esecuzione: Direzione dell'esecuzione del Contratto, verifica di conformità e regolare esecuzione, collaudo, validazione.	25 - 50%
TOTALE	100%

1. La liquidazione degli incentivi è di competenza del direttore generale che valuta la rispondenza delle relative schede alle percentuali sopra riportate anche in base alle attività effettivamente svolte dal personale coinvolto.

Art.13 - Modalità per la riduzione in caso di incrementi di tempi e costi per forniture e servizi

1. In caso di ritardato adempimento delle prestazioni rispetto ai tempi previsti non giustificato da comprovati motivi relativi all'assenza di responsabilità diretta dei tecnici coinvolti, si applicano i seguenti coefficienti riduttivi:

	Coeff. riduttivo C1
ritardi dal 21% al 30% della durata contrattuale	0,9
ritardi dal 31% al 40% della durata contrattuale	0,8
ritardi superiori al 41% della durata contrattuale	0,7

2. In caso di incremento dei costi previsti nel quadro economico di gara o di affidamento, depurato del ribasso d'asta offerto, non giustificato da comprovati motivi relativi all'assenza di responsabilità diretta dei tecnici coinvolti, si applicano i seguenti coefficienti riduttivi:

	Coeff. riduttivo C2
incremento dei costi superiore al 20% e fino al 30%	0,9
incremento dei costi superiore al 30% e fino al 40%	0,8
incremento dei costi superiore al 40% e fino al 50%	0,7
incremento dei costi superiore al 50%	0,5

3. In caso di compresenza di incremento di tempi e di costi i coefficienti di cui ai commi 1 e 2 si cumulano.
4. Non costituiranno motivo di decurtazione dell'incentivo le seguenti ragioni:

- a) incrementi di costo, sospensioni, proroghe e altre motivazioni correlate alle modifiche contrattuali di cui all'art. 106, comma 1, lettere a) b) c) d) e), e comma 7 e comma 12, del D.lgs. n. 50/2016;
 - b) sospensioni e proroghe dei lavori, servizi e forniture dovute a ragioni di pubblico interesse, eventi estranei alla volontà della Stazione Appaltante, o altre motivate ragioni estranee al personale incentivato;
 - c) ritardi imputabili esclusivamente all'operatore economico soggetti a penale per ritardo.
5. Qualora il procedimento di realizzazione dei servizi sia interrotto per scelte o modificazioni non dipendenti dal personale incaricato, l'incentivo viene corrisposto solo per le attività già espletate, come di seguito esplicitato:

CAPO IV – NORME COMUNI

Art.14 - Procedura per la liquidazione della quota del Fondo

1. La liquidazione della quota del Fondo è disposta dal **Direttore Generale** titolare del procedimento. Alla determina di liquidazione saranno allegate le schede di ripartizione degli incentivi asseverate dai rispettivi RUP.
2. La liquidazione del compenso potrà avvenire esclusivamente ad avvenuta ultimazione delle attività cui il compenso stesso si riferisce.
3. Per le attività di durata pluriennale (solitamente a seguito di procedure aperte) è possibile prevedere delle liquidazioni dei compensi in acconto, proporzionali all'avanzamento dell'attività certificata da documentazione ufficiale.
4. La corresponsione dell'incentivo è proposta dal Dirigente se esistente o del responsabile previo accertamento e valutazione delle specifiche attività svolte dai predetti dipendenti.
5. Gli incentivi complessivamente corrisposti al singolo dipendente, anche da diverse Amministrazioni, non possono superare l'importo del 50% del corrispondente trattamento economico complessivo annuo lordo del dipendente. Eventuali eccedenze saranno liquidate negli anni successivi.
6. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai medesimi dipendenti potenziali destinatari del fondo, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, ovvero prive del predetto accertamento, incrementano la quota del fondo di cui al comma 2 dell'art. 113 del Codice.
7. Con l'atto col quale è disposto il compenso devono essere eventualmente applicate le quote di riduzione per ritardi o inadempienze nonché deve essere verificato il rispetto della disposizione di cui all'art.31 comma 12 del Codice.

Art.15 – Termini per le prestazioni

1. Nel provvedimento di conferimento dell'incarico devono essere indicati, su proposta del responsabile unico del procedimento, i termini entro i quali devono essere eseguite le singole attività, previsti da disposizioni legislative, regolamentari e/o da disposizioni della Stazione Appaltante. I termini per la direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione coincidono con il tempo utile contrattuale assegnato all'appaltatore; i termini per il collaudo coincidono con

quelli previsti dalle norme ed in particolare con quelli previsti dall'articolo 102 del Codice e dalle relative norme regolamentari vigenti.

2. Il responsabile unico del procedimento cura la tempestiva attivazione delle strutture e dei soggetti interessati all'esecuzione delle prestazioni.

Art.16 - Disciplina delle attività svolte in forma "mista"

1. In caso di attività svolte da personale interno ed esterno all'ente, la percentuale del compenso per i dipendenti interni è calcolata su base "teorica", quindi tenendo conto anche dell'apporto della figura esterna con la quota teoricamente a questa spettante. La restante quota è attribuita al personale interno tenendo comunque conto di eventuali correttivi a vantaggio di queste figure per maggiori attività, come accertate dal RUP d'intesa con il Dirigente/Responsabile del settore.

Art. 17 - Violazione degli obblighi di legge o di regolamento

1. I responsabili delle funzioni incentivate che violino gli obblighi posti a loro carico dalla legge e dai relativi provvedimenti attuativi o che non svolgano i compiti assegnati con la dovuta diligenza sono esclusi dalla ripartizione dell'incentivo previsto dall'art. 113 del Codice.

CAPO V - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art.18 - Campo di applicazione e disciplina transitoria

1. Il Responsabile dell'Area verifica il rispetto e l'applicazione delle disposizioni del presente Regolamento.
2. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul sito web di Ateneo e si applica alle procedure per le quali la data di pubblicazione dei bandi e di spedizione delle lettere di invito è successiva alla data del 18/04/2016 e alle attività incentivate svolte successivamente a tale data. Per le procedure avviate prima del 19 aprile 2016, ancorché non concluse, si applicano le previsioni di Legge e regolamentari all'epoca vigenti.
3. La ripartizione degli incentivi per funzioni tecniche di cui ai criteri del presente Regolamento, si applicano anche alle attività svolte dopo il 19 aprile 2016, utilizzando le somme già accantonate allo scopo nel quadro economico riguardante la singola opera.
4. Per le attività svolte a decorrere dalla data di entrata in vigore del Codice e fino alla data di approvazione del presente Regolamento, sarà quindi possibile procedere alla costituzione del Fondo e alla liquidazione dell'incentivo, alle condizioni e con le modalità riportate nel presente Regolamento, solo ove il relativo finanziamento sia stato previsto nell'ambito delle somme a disposizione all'interno del quadro economico del relativo progetto o programma di acquisizioni.
5. È esclusa in ogni caso l'applicabilità del Regolamento per le attività connesse a contratti già sottoscritti alla data di entrata in vigore del Codice.
6. Per tutto quanto non previsto o specificato nel presente Regolamento sarà fatto riferimento al D.lgs. 18/04/2016 n. 50 e ss.mm. e ii.
7. Qualora intervengano modifiche normative o pareri o linee guida rilasciati da Autorità quali ANAC, Corte dei Conti ecc. che incidano sulle disposizioni del presente regolamento si provvederà all'adeguamento della relativa disposizione regolamentare.